



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ ADELE ZARA”
Scuole dell’infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado
Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (Ve) tel. 041429688
e-mail VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivoadelezara.edu.it
Cod. Scuola VEIC86900T _____ Cod. Fisc 90164470271



REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DI NOTEBOOK E TABLET



Approvato dal Consiglio di Istituto delibera n. 51 del 02/12/2020

II CONSIGLIO di ISTITUTO

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 marzo 2020, n. 187, recante riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell'articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l'emergenza;

VISTO il DPCM del 03/11/2020;

Delibera

Il seguente regolamento per la concessione in comodato d'uso di notebook e tablet:

Articolo 1-Oggetto: notebook, tablet.

Il comodato è essenzialmente gratuito. Viene fornito esclusivamente per finalità didattiche agli studenti e per finalità lavorative ai docenti dell'I.C. Adele Zara. L'accesso al comodato d'uso è possibile su richiesta sottoscritta da uno dei genitori dello studente o dal docente come da modulo allegato.

Articolo 2 - Funzionamento

Il comodatario dichiara di avere provato il bene mobile e di averlo trovato funzionante ed idoneo all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni.

Articolo 3–Divieto di cessione

È fatto espresso divieto di cessione a qualsiasi titolo del bene a terzi, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi del bene solo per l'uso determinato dal contratto di comodato d'uso; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento del danno. Resta inteso che, se durante il termine convenuto dovesse sopravvenire un urgente e/o imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Articolo 4-Durata

La durata del comodato d'uso è fissata con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto stesso fino alla data espressa nel contratto di comodato d'uso. Il Comodatario, nel caso in cui sia interrotta la frequenza è tenuto alla restituzione del bene mobile. In caso di mancata consegna al comodatario sarà addebitato al costo d'acquisto, riportato espressamente dal contratto di comodato d'uso. Qualunque altra modifica al contratto di comodato d'uso può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

Articolo 5–Restituzione e ripristino

Il Comodatario e il Comodante concordano che in occasione della restituzione del bene mobile, al termine, di cui al precedente art. 4, il Comodatario non potrà esercitare il diritto di acquisto del bene ricevuto in comodato e dovranno essere eliminate tutte le eventuali password o altri sistemi di sicurezza che possano bloccare il device. Nel caso il Comodatario non sia in grado di effettuare il ripristino del device, concesso in comodato d'uso, all'atto della riconsegna tale operazione sarà effettuata dall'istituzione scolastica con cancellazione di tutti i dati presenti sull'hard disk ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Articolo 6-Responsabilità

Il Comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio del bene, per l'uso non autorizzato da parte di terzi nonché per eventuali danni arrecati a terzi.

Il Comodatario è custode del bene de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il Comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene. Il comodatario quindi si impegna a custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia ed è consapevole che sono a suo carico le spese ordinarie per la conservazione del bene. In caso di perimento del bene il Comodatario è responsabile, qualora avesse potuto sottrarre il bene al perimento o se ha impiegato il bene per un uso diverso da quello pattuito, ed è tenuto al risarcimento del danno. Eventuali migliorie, riparazioni o modifiche, eseguite dal comodatario, restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante.

Articolo 7–Furto, smarrimento e danneggiamento

In caso di furto, smarrimento o danno irreparabile che ne comprometta definitivamente l'uso, il bene non verrà sostituito e il Comodatario si impegna a consegnare all'Istituto copia della relativa denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza, nonché a corrispondere in toto il valore di stima del bene, concesso in comodato d'uso. In caso di danneggiamento, il comodatario dovrà pagare le spese di riparazione. Nel caso in cui il danno fosse irreparabile, il comodatario dovrà risarcire la scuola al 100% del valore iscritto nel contratto così anche nel caso di mancata restituzione del bene.

Articolo 8–Diritto di ispezione

È diritto del Comodante ispezionare o far ispezionare il bene. In caso di inadempimento da parte del Comodatario degli obblighi di cui agli articoli precedenti, il Comodante ha facoltà di chiedere immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 9 –Modifiche del regolamento

Il presente Regolamento di Disciplina ha validità dalla data di pubblicazione e potrà essere modificato/integrato dal Consiglio d'Istituto.